

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3404

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

DE LORENZO, TIMBRO, FORNARO, BERSANI, CONTE, DORI, FASSINA, FRATOIANNI, PALAZZOTTO, PASTORINO, STUMPO

Modifica all'articolo 18 della legge 12 marzo 1999, n. 68, in materia di inserimento delle donne vittime di violenza domestica nelle categorie protette ai fini del collocamento obbligatorio al lavoro

Presentata il 9 dicembre 2021

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, con la risoluzione n. 54/134 del 17 dicembre 1999, ha riconosciuto il 25 novembre quale « Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne ».

Sensibilizzare l'opinione pubblica su tale problematica è condizione necessaria, ma non sufficiente a risolverla.

Dai dati elaborati dal Servizio analisi criminale della Direzione centrale della Polizia criminale sui cosiddetti « reati spia » (delitti che sono indicatori di violenza di genere diretta contro una donna), relativi al primo semestre 2021, risulta che in Italia sono stati commessi oltre settemila atti persecutori, quasi diecimila maltrattamenti

contro familiari e conviventi e più di mil-
lenovecento violenze sessuali.

L'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, sottoscritta nel settembre 2015 dai Governi dei 193 Paesi membri dell'ONU, annovera tra i suoi obiettivi il raggiungimento dell'eguaglianza di genere.

Ciò colora di speranza il futuro, ma non garantisce la certa realizzazione della parità tra uomini e donne nel presente.

Tale situazione trova espressione nell'Indice dell'uguaglianza di genere utilizzato dall'EIGE (*European Institute for Gender Equality*), che per l'Italia, nel 2020, è stato di 63.5 punti su 100, di 4,4 punti inferiore rispetto alla media europea, ponendo il nostro Paese al quattordicesimo posto nella classifica dei Paesi membri dell'Unione europea.

Le donne che subiscono violenze domestiche – per tali intendendosi gli «atti di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano all'interno della famiglia o del nucleo familiare o tra attuali o precedenti coniugi o *partner*, indipendentemente dal fatto che l'autore di tali atti condivide o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima», secondo la definizione contenuta nella Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e lotta contro la violenza nei confronti delle donne, ratificata dall'Italia ai sensi della legge 27 giugno 2013, n. 77 – se prive di stabile occupazione e quindi di un'autonomia economica, non hanno la piena libertà di lasciare definitivamente una dimensione relazionale fonte di aggressioni e vessazioni che rendono degradante il vivere quotidiano e saranno esposte in maniera continuativa a tali soprusi per invincibili esigenze di sussistenza.

Problema che diventa drammaticamente più grave per le donne madri di uno o più figli, minori di anni diciotto, perché in tali casi si produrrà una plurioffensività soggettiva dell'accadimento violento: la violenza assistita. Bambini o adolescenti che fanno diretta esperienza, assistendo alle varie forme di maltrattamento subite dalla loro madre da parte del padre o del *partner*. Quello stesso uomo violento da cui la madre non può affrancarsi perché economicamente dipendente.

Offrire a queste donne un'opportunità lavorativa equivale a curare la vulnerabilità assoluta in cui vivono.

La mancanza di un lavoro per le donne vittime di violenza domestica costituisce un chiaro esempio degli ostacoli di ordine economico e sociale che l'articolo 3 della Costituzione impone di rimuovere.

La Repubblica italiana può dare un contenuto di concretezza al suo dover essere Stato sociale di diritto solo attraverso misure che in maniera tangibile facciano sentire la sua vicinanza ai suoi consociati più fragili.

Alla luce di tali premesse risulta evidente la necessità di un intervento del legislatore nazionale.

La presente proposta di legge individua nella legge n. 68 del 1999, se adeguatamente modificata, uno strumento efficace per migliorare la condizione di queste donne.

Tale legge prevede un duplice livello di tutela:

a) il cosiddetto «collocamento mirato», ovvero una serie articolata di strumenti tecnici e di supporto che consentono di valutare correttamente le capacità lavorative del soggetto così da inserirlo nel contesto più adatto;

b) il sistema delle «quote di riserva», cioè l'obbligo per il datore di lavoro, sia pubblico che privato, di assumere soggetti appartenenti a determinate categorie individuate dalla legge, in misura variabile a seconda del numero dei lavoratori occupati e sulla base di soglie computate dalla stessa.

Tra i beneficiari, oltre alle categorie individuate dall'articolo 1, accomunate dal rischio di essere escluse dal mercato del lavoro a causa di particolari menomazioni fisiche, psichiche o sensoriali, la legge n. 68 del 1999, nel successivo articolo 18, annovera anche altre categorie di soggetti che, pur essendo normodotati, vivono particolari condizioni di svantaggio o disagio sociale.

Nello specifico:

a) orfani e coniugi superstiti di coloro che siano deceduti per causa di lavoro, di guerra o di servizio, ovvero in conseguenza dell'aggravarsi dell'invalidità riportata per tali cause;

b) figli e coniugi di soggetti riconosciuti grandi invalidi per causa di guerra, di servizio e di lavoro;

c) coniugi e figli dei profughi italiani rimpatriati, il cui *status* è riconosciuto ai sensi della legge n. 763 del 1981, vittime di atti di terrorismo o della criminalità organizzata o loro familiari superstiti e categorie a queste equiparate.

Per completezza, si ricorda che con la legge n. 4 del 2018 tale tutela è stata riconosciuta anche ai figli orfani di un genitore a seguito di omicidio commesso in danno

del genitore medesimo dal coniuge, anche se legalmente separato o divorziato, dall'altra parte dell'unione civile, anche se l'unione civile è cessata, o dalla persona legata da relazione affettiva e stabile convivenza, condannati ai sensi dell'articolo 577, primo comma, numero 1), ovvero secondo comma, del codice penale.

Affinché la donna diventi « grande come la Terra », per citare la poetessa Alda Me-

rini, con la presente proposta di legge, soddisfacendo improrogabili istanze di protezione e di emancipazione socio-economica qualificate dall'elemento della violenza, come sopra illustrate, si modifica l'articolo 18, comma 2, della legge n. 68 del 1999, includendo fra le categorie protette anche le donne vittime di violenza domestica inserite nei percorsi di protezione attivati dai servizi sociali.

PROPOSTA DI LEGGE

—

Art. 1.

1. All'articolo 18, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68, dopo le parole: « per tali cause, » sono inserite le seguenti: « delle donne vittime di violenza domestica inserite nei percorsi di protezione attivati dai servizi sociali ».



18PDL0172740